Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 novembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1195.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America. (Roma, 29 luglio-18 agosto 1964).

No. 82

Rome, July 29, 1964.

Excellency:

I have the honor to write to you with reference to the fact that in the United States there does not exist under the laws in force there an authority competent to issue to the United States citizen who intends to marry abroad a declaration, as prescribed by Article 116 of the Italian Civil Code, showing that, according to the laws to which the citizen concerned is subject, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract. This situation has created considerable difficulty for United States citizens who intend to contract marriage in Italy.

With a view to eliminating this difficulty, my Government has authorized me to propose that, when a United States citizen is unable to supply the documentation necessary for the purposes of Article 116 of the Italian Civil Code, such citizen shall present to the competent Italian Civil Registrar:

1. A sworn statement, executed before the competent United States consular authority, by the United States citizen concerned showing that, according to the laws to which he or she is subject in the United States, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract in Italy. The United States consular authority receiving said declaration will certify to the identity and the United States citizenship of the person concerned.

2. Documents issued by competent authorities in the United States indirectly showing proof that, according to the laws to which the person concerned is subject, there is no obstacle to his or her marriage. If it is impossible for the United States citizen to present such documents to the Italian Civil Registrar, he or she shall produce, in addition to the sworn statement referred to in Paragraph Number 1 above, an *Atto Notorio* (i.e. a declaration sworn to by four witnesses at the request of the person concerned), executed before an Italian authority competent to receive it, showing that, according to the laws to which the person concerned is subject in the United States, there is no obstacle to the marriage he or she intends to contract.

If the Italian Government agrees to the foregoing, this note and Your Excellency's affirmative reply will constitute an agreement on the metter which will enter into force on the sixtieth day following the date on which the two Governments will reciprocally communicate that no further action is required under their respective laws and regulations to permit its being put into effect.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

G. FREDERICK REINHARDT

His Excellency Giuseppe SARAGAT,
Minister of Foreign Affairs - ROME

---

n. 26/01522/T

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 29 luglio 1964 del seguente tenore:

« ho l'onore di indirizzarLe questa Nota in relazione al fatto che negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un'autorità competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all'estero una dichiarazione — come prescritto dall'articolo 116 del Codice civile italiano — dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso è soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficoltà per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.

Allo scopo di eliminare tali difficoltà, il mio Governo mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell'articolo 116 del Codice civile italiano, presenti al competente ufficiale dello stato civile italiano:

1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'autorità consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certificherà l'identità e la cittadinanza dell'interessato.

2) documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio.

Se il cittadino degli Stati Uniti è impossibilitato a presentare all'ufficiale dello stato civile italiano detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell'interessato), formato innanzi ad una autorità italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

Se il Governo Italiano concorda su quanto precede, la presente Nota, e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo sull'argomento, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicato che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione ».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda su quando precede.

Voglia gradire, Eccellenza, la rinnovata assicurazione della mia più alta considerazione.

Roma, 18 agosto 1964

SARAGAT

S. E. signor G. Frederick REINHARDT
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1196**.

Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione in favore dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, scientifica e sociale di un contributo straordinario di lire 15 milioni per la organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (parte straordinaria), inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 ottobre 1965, n. 1197.

Modifica dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato:

« Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.

I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1198.

Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1199.

Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1965, la lettera *b*) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 ottobre 1965, n. **1200.**

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di:

15 miliardi nell'esercizio 1965;
15 miliardi nell'esercizio 1966;
15 miliardi nell'esercizio 1967;
15 miliardi nell'esercizio 1968;
15 miliardi nell'esercizio 1969.

Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ciascuno degli esercizi dianzi indicati.

All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

In ciascuno degli esercizi indicati nel presente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di lire 5 miliardi. Per l'anno 1965, il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto di cui sopra, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alla possibilità del mercato finanziario, potranno, sulla base del programma di sviluppo economico, essere autorizzate maggiori spese per opere portuali in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, e stabilite le modalità per il finanziamento delle stesse.

Art. 3.

I mutui di cui all'articolo 1 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Art. 4.

A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa possono essere disposte assegnazioni per opere portuali da eseguirsi dagli enti portuali abilitati all'esecuzione delle opere medesime.

Le opere possono essere finanziate da parte dei suddetti enti portuali anche con il ricorso a mutui in base a delibere che dovranno ottenere la preventiva approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.

In tale senso si intendono integrate le norme che regolano gli enti portuali medesimi.

Le somministrazioni dei fondi agli enti portuali ai sensi del primo comma del presente articolo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici con gli stessi enti portuali sulla base di criteri concordati dal Ministero stesso con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Art. 5.

A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa si provvederà agli oneri per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sarà provveduto per l'esercizio 1965 al riparto delle somme autorizzate dalla presente legge fra le spese per opere portuali e quelle per i mezzi effossori di cui all'articolo 5.

Correlativamente, il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi tale riparto sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi stessi.

Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.

Art. 8.

I progetti da finanziare in base alla presente legge debbono riguardare opere complete, per natura idonee a soddisfare il servizio cui sono destinate. Tra le opere contemplate dalla presente legge sono compresi i mezzi meccanici fissi o mobili per il carico, lo scarico, il deposito e il trasporto di merci.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro, predispone il piano delle opere da finanziarsi nel quinquennio con i fondi di cui al primo comma dell'articolo 1.

I programmi esecutivi del piano di cui al precedente comma sono predisposti, con riferimento ai singoli esercizi, dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile e del bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per i lavori pubblici presenterà al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del Paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati nell'anno solare precedente.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1201**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giovanni Battista con la Parrocchia di Santo Stefano, nel comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino).

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbania in data 1° gennaio 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Tor di Palla del comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Metola del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1202**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giacomo della Marca, in comune di Monteprandone (Ascoli Piceno).

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone, in data 5 aprile 1965, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giacomo della Marca, in contrada Santa Maria delle Grazie del comune di Monteprandone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1965.

Cambio della denominazione in « M. C. Freccia » della motocannoniera « M. C. 590 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1965, registro n. 47 Difesa-Marina, foglio n. 98, con il quale la motocannoniera « M. C. 590 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1965;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera « M. C. 590 », di cui al decreto presidenziale 21 luglio 1965 indicato nelle premesse, assume, dal 1° settembre 1965, la denominazione di motocannoniera « M. C. Freccia ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1965
Registro n. 51 *Difesa-Marina, foglio n.* 198

(8170)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la istituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 25 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale è stato costituito il predetto Consiglio inter-

ministeriale e ne è stato chiamato a far parte, fra gli altri, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, il dott. Angelo Andreazza, ispettore capo;

Vista la lettera n. 717695 del 5 giugno 1965, con la quale il Ministero della industria e del commercio comunica che il predetto dott. Andreazza, per esigenze di servizio, è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua sostituzione nel succitato Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del decreto 28 settembre 1964, citato nelle premesse, è chiamato a far parte del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il dott. Mario Sabelli, in servizio presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria e del commercio, in rappresentanza del precitato Ministero e in sostituzione del dott. Angelo Andreazza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 42

(8190)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali in materia di perizia del tabacco delle concessioni di Manifesto, raccolto 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1965, alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali:

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1965, fino al 31 dicembre 1966, la seguente Commissione centrale:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico;

Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno la mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante a L. 100.000 (centomila), da sostenersi nell'esercizio 1966, farà carico al capitolo di spesa corrispondente al capitolo 127 dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1965
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 186. — MONACELLI

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Nomina delle Commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni di perizia del tabacco delle concessioni di Manifesto, raccolto 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342 che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1965 — alla nomina, per ciascuna Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 68 del sopracitato regolamento:

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 68 del regolmento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1965, fino al 31 dicembre 1966, le seguenti Commissioni compartimentali:

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Bolognese dott. Adimiro, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Rispoli Raul, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Consogno per. agr. Pier Vittorio, perito, membro supplente;

Plancato dott. agr.mo Rolando, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Davalli dott. agr.mo Augusto, membro supplente, designato come sopra;

Vitali Elio, perito aggiunto di 1ª classe, segretario effettivo;

Paracuollo Ciro, capo tecnico di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Giardullo dott. Giuseppe, consigliere tecnico, presidente supplente;

Toma Giustino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Toscano Tullio, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Grasso dott. agr.mo Domenico, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Genito per. agr. Bernardino, membro supplente, designato come sopra;

Sciovolone rag. Giuseppe, ragioniere, segretario effettivo;

Melucci rag. Luciano, ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Berri dott. Antonio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente effettivo;

Nataloni dott. Ezio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Maurilli Osman, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Chisari Benito, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Gravagnuolo dott. agr.mo Mario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Barra dott. agr.mo Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Minoliti rag. Luigi, ragioniere, segretario effettivo;

Monaco per. agr. Pietro, perito principale di 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Testa dott. Francesco, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Bianchi Amando, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Mannini Adolfo, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Bennati per. agr. Luigi, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Spiganti per. agr. Mario, membro supplente, designato come sopra;

Nappo rag. Aldo, ragioniere, segretario effettivo;

Pedretti Pino, perito aggiunto di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Giaccari geom. Romolo, perito capo, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr.mo Pietro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente designato come sopra;

Stefanelli Francesco, capo tecnico principale, segretario effettivo;

Rollo Giacobbe, computista, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Bastianelli dott. Giuliano, vice direttore di stabilimento, presidente supplente;

Cantelmi Giulio, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Manneschi dott. Danilo, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Piagnani per. agr. Emanuele, membro supplente, designato come sopra;

La Barbera rag. Antonio, ragioniere, segretario effettivo;

Quieti Domenico, capo tecnico di 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico, presidente effettivo;

Riccobono dott. Umberto, consigliere tecnico, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito capo, membro effettivo;

Angellotti per. agr. Mario, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr.mo Giovanni, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Marzella dott. agr.mo Silvano, membro supplente, designato come sopra;

Evangelisti rag. Bruno, revisore capo, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Nisio dott. Giorgio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente effettivo;

Corti dott. Romano, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Zenato Agostino, perito capo, membro effettivo;

Debetto Guerrino, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Bertaja dott. agr.mo Giorgio, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di Manifesto;

Zera dott. agr.mo Franco, membro supplente, designato come sopra;

Breda rag. Dionisio, primo ragioniere, segretario effettivo;

Corsetti rag. Aldo, primo ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni. La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 300.000 (trecentomila), farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per L. 50.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1966 per L. 250.000.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene stabilita in L. 300 per le varietà levantine, L. 270 per la varietà Bright e L. 250 per tutte le altre varietà, per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1965
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 188. — MONACELLI

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1965.

Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno 1965, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;

Visti i decreti ministeriali: 5 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 1° dicembre 1962, 21 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 4 giugno 1963 e 16 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964, con i quali sono stati determinati, nella misura, rispettivamente, dell'8%, dell'8,20% e dell'8,50%, i tassi massimi da applicarsi, per gli anni 1962, 1963 e 1964, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Vista la nota n. 1801 del 28 settembre 1964, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (Sezione autonoma « Credito navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1965, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1965, nella misura dell'8,60% (otto e sessanta per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1965
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 58. — VENTURA SIGNORETTI

(8219)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari;

Vista la nota n. 7829 del 13 settembre 1965, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone che il dott. Francesco Lucchese venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Tommaso Panunzio, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Francesco Lucchese è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle

olive nella provincia di Bari, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del dott. Tommaso Panunzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1965.

Modifica del decreto ministeriale 13 novembre 1964 concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dallo articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 435 del 13 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale dell'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo, sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione;

testata a 72° mt. 17,70 - testata a 252° mt. 15,80;

anzichè con la dizione esatta, che deve essere la seguente:

testata W mt. 17,70 - testata E mt. 15,80;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 435 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964, è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dell'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo per il motivo di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata W mt. 17,70 - testata E mt. 15,80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1965.

Modifica del decreto ministeriale 20 novembre 1964 concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Roma-Ciampino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 456 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Roma-Ciampino;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio sono stati erroneamente determinati nel predetto decreto ministeriale con la dizione:

pista principale testata a 388° mt. 134 - testata a 158° mt. 101;

pista sussidiaria testata a 338° mt. 134 - testata a 158° mt. 101;

anzichè con la dizione esatta, che deve essere la seguente:

pista principale testata a 158° mt. 134 - testata a 338° mt. 101;

pista sussidiaria testata a 158° mt. 134 - testata a 338° mt. 101;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 456 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1964, è rettificato, nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, come segue:

pista principale testata a 158° mt. 134 - testata a 338° mt. 101;

pista sussidiaria testata a 158° mt. 134 - testata a 338° mt. 101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una opzione attualmente in vigore per la conversione del capitale esigibile a scadenza da adottare per le assicurazioni a forma popolare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente opzione attualmente in vigore per la conversione del capitale esigibile a scadenza da adottare per le assicurazioni a forma popolare, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

Valori di opzione per là conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in un capitale differito di 5 o 10 anni con la condizione della restituzione del capitale inizialmente garantito, in caso di morte dell'assicurato nel periodo di differimento, (approvata con decreto ministeriale 13 luglio 1964).

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8158)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla « Società reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 8-3, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 11 marzo 1963).

Roma, addì 15 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8159)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Sostituzione di un revisore dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1955, n. 750;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 13 gennaio 1965), col quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente per il triennio 1965-67;

Considerato che è deceduto il dott. Corrado Lamarra, facente parte del predetto Collegio in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e che occorre provvedere, pertanto, alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione (nota 81792 del 2 ottobre 1965);

Decreta:

Nel Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, costituito con decreto ministeriale 13 gennaio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 13 gennaio 1965) per il triennio 1965-67, è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, il dott. Michele Sinisi, in sostituzione del dott. Corrado Lamarra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8178)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Norme per l'importazione a dazio ridotto nell'anno 1965 di tonnellate 161.000 di ghisa da fonderia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio del 5% sul valore, prevista alla nota 6 di cui alla voce della tariffa doganale 73.01-B-II-b ed alla nota 5 di cui alla voce 73.01-C-II, nei limiti di un contingente globale di Tonn. 161.000, per l'anno 1965, è concessa dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette alle aziende industriali dirette utilizzatrici ed alle ditte commerciali, che operano in nome e per conto delle aziende utilizzatrici, per i seguenti prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

ghise ematiti, contenenti in peso 1,50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (v. d. 73.01-B-II-b);

ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (v. d. 73.01-C-II).

Art. 2.

All'uopo, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le suddette aziende e ditte devono inviare apposita istanza, diretta per conoscenza al Ministero dell'industria e del commercio, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'azienda destinataria della ghisa gestisce una fonderia.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette, d'intesa con il prefato Ministero per quanto concerne l'assegnazione delle quote del contingente sulla base delle domande pervenute, autorizza la dogana designata dal richiedente all'applicazione del dazio ridotto.

Art. 3.

Alla dogana incaricata dell'operazione dovrà prodursi formale atto d'impegno da parte dell'azienda utilizzatrice a non riesportare il prodotto introdotto a dazio agevolato.

Inoltre presso gli stabilimenti concessionari sarà tenuto un registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, le cui risultanze devono essere in corrispondenza alle risultanze dei registri di lavorazione. Tutti i registri verranno esibiti ad ogni richiesta dei militari della Guardia di finanza e dei funzionari doganali incaricati di saltuari controlli presso le fonderie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: Tremelloni

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 novembre 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1965

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1965
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 84. — Ventura Signoretti

(8537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 ed al decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1965, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1965

Il direttore generale: Gagliardo

(8451)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 53, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 luglio 1962 dalla signora Tolch Margherita ved. Ostrogovich nata a Veglia il 22 dicembre 1889, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene dichiarato irricevibile.

(8221)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 55, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 31 agosto 1961 dai signori Sapori Teodolinda, nata a Val Marchirolo il 30 ottobre 1903; Sapori Angelo, nato a Marchirolo il 28 agosto 1905, Sapori Antonietta, nata a Marchirolo il 28 agosto 1907, Sapori Aldo, nato a Iassi (Romania) il 16 luglio 1911, e Sapori Maria in Beolchi, nata a Iassi (Romania) il 21 agosto 1905, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Romania ai sensi dell'art. 79 del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(8222)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 54, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 30 luglio 1962 dal sig. Guidi Renato, nato a Roma il 21 maggio 1902, avverso il provvedimento d'indennizzo concesso per beni perduti in Albania per effetto dell'art. 79 del trattato di pace, è respinto perchè infondato.

(8223)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1964, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 125, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 4 settembre 1961 dal sig. Giorgio Vucetti, nato a Lesina il 26 aprile 1885, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del trattato di pace, è respinto perchè infondato.

(8224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi dell'8 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,82	624,84	624,80	624,83	624,845	624,80	624,83	624,85
$ Can.	581,49	581,40	582 —	581,50	581 —	581,55	581,45	581,55	581,55	581,70
Fr. Sv.	144,61	144,63	144,66	144,655	144,60	144,61	144,665	144,62	144,61	144,62
Kr. D.	90,61	90,62	90,65	90,62	90,55	90,62	90,615	90,60	90,62	90,61
Kr. N.	87,52	87,51	87,5350	87,52	87,53	87,52	87,52	87,52	87,52	87,49
Kr. Sv.	120,74	120,75	120,80	120,755	120,70	120,75	120,78	120,73	120,75	120,74
Fol.	173,45	173,46	173,46	173,45	173,40	173,46	183,46	173,46	173,46	173,44
Fr. B.	12,59	12,591	12,59	12,5910	12,5825	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,52	127,51	127,52	127,45	127,52	127,52	127,62	127,52	127,50
Lst.	1752,03	1751,40	1751,425	1751,70	1751,50	1752 —	1751,60	1752 —	1752 —	1751,50
Dm. occ.	156,23	156,18	156,20	156,185	156,20	156,21	156,185	156,21	156,21	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,1885	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,86	21,87	21,85	21,87	21,75	21,87	21,855	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4320	10,43	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli dell'8 novembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,842
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	144,66
1 Corona danese	90,617
1 Corona norvegese	87,52
1 Corona svedese	120,767
1 Fiorino olandese	173,455
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,52
1 Lira sterlina	1751,65
1 Marco germanico	156,185
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,862
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « I Mostra-mercato artigianato del Sud » di Messina

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Messina, con nota dell'11 ottobre 1965, ha reso noto che l'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale » ha rinunciato all'allestimento della « I Mostra-mercato artigianato del Sud », che avrebbe dovuto aver luogo in Messina dal 1° al 12 dicembre 1965.

(8298)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 12 luglio 1965, n. 1629, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di metri quadrati 610 di terreno sito in comune di Pescara, riportato al catasto del comune di Pescara alla partita 6616/12626, foglio 34, particella 732.

(8313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 155, è stato respinto perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Paguni Rodolfo avverso il provvedimento n. 3330 del 16 maggio 1963 del Ministero della pubblica istruzione, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il decreto del 12 novembre 1962 del provveditore agli studi di Modena in merito all'approvazione della graduatoria provinciale degli alunni vincitori di borse di studio per l'anno scolastico 1962-63.

(8119)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 21 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1965, registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 260, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Salvatore Alfonso Marchese avverso il provvedimento n. 11023/11277 in data 21 dicembre 1960, con il quale la Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Agrigento conferiva al prof. Giuseppe Saieva, in accoglimento di un suo ricorso, una supplenza di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Foderà » di Agrigento.

(8248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 22 febbraio 1965 al 28 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**
- **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.167	6.655
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (c)	46.374
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.204	7.223	8.801	4.714 (c)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (c)	19.084
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (c)	21.999
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (c)	25.497
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (c)	27.246
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (c)	28.995
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (c)	36.574
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (c)	52.898
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (c)	15.334
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (c)	18.249
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (c)	21.747
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (c)	23.496
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (c)	25.245
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (c)	32.824
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (c)	49.148

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	5.348	6.926	2.839 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.057
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	46.374
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	15.334 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	18.249 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	21.747 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	23.496 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	25.245 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	32.824 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	49.148 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	5.348 (*f*)	6.926 (*f*)	2.839 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	29.281
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.920 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	1.492	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (*c*)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (*c*)	28.780
	ex 12	VI. Saint Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (*c*)	16.231
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (*c*)	31.362
17.02 A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati, con la qualifica di vice referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza in data 21 e 28 ottobre 1965;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei Servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario. Tre dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti di ruolo o al personale a qulunque titolo in servizio continuativo presso la Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente Facoltà universitaria.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera di cui al primo comma.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale, entro il 15 dicembre 1965, domanda in carta bollata da lire 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte ed orali. Le prove scritte consistono nello svolgimento di:

1) un tema di diritto costituzionale;

2) un tema di procedura parlamentare;

3) un tema di politica economica o scienza delle finanze;

4) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

5) un tema di diritto amministrativo;

6) due prove tecniche di resoconto sommario in assemblea.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi dal n. 1) al n. 5) è di 8 ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) procedura parlamentare;

3) diritto amministrativo;

4) politica economica e scienza delle finanze;

5) istituzioni di diritto privato;

6) istituzioni di diritto penale;

7) storia parlamentare.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che nelle prove scritte culturali e tecniche avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove di una o più lingue straniere fino ad un massimo di quattro.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Fungerà da segretario della Commissione - senza voto - un funzionario del Servizio del personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche ed alle prove orali; esaminerà i titoli; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto nonchè la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua).

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei Servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di vice referendario della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 28 ottobre 1965, n. 1482, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami e per titoli per nove posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario;

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza nelle sedute del 21 e del 28 ottobre 1965;

Visti gli articoli 2, 4 e 22 del regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per nove posti di vice referendario della Camera è così costituita:

Presidente:

Cinciari Rodano on. Maria Lisa, vice Presidente della Camera.

Componenti:

Buttè on. Alessandro, deputato questore;
Bignardi on. dott. Agostino, deputato segretario;
Passoni on. dott. Luigi, deputato segretario;
Cossiga on. prof. Francesco, deputato;
Di Primio on. avv. Raffaele, deputato;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Palermo dott. Filippo, vice segretario generale;
Falzone avv. Vittorio, estensore del processo verbale.

Alla suddetta Commissione possono essere aggregati esperti per le prove di lingue straniere.

La segreteria della Commissione è affidata al dott. Oberdan Fraddosio ed al dott. Mario Peruzy, consiglieri della Camera.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

(8453)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di assistente tisiologo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria direttiva, ruolo « medici tisiologi »).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di assistente tisiologo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (categoria direttiva, ruolo « medici tisiologi »).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 35 anni;

C) buona condotta morale e civile.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

D) godimento dei diritti politici;

E) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

F) idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie;

G) laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ed iscrizione al relativo albo professionale;

H) specializzazione o libera docenza in tisiologia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, numero 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione 1ª) in Roma, via Giulio Ro-

mano, 46, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad Amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) il possesso della specializzazione o libera docenza in tisiologia con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stata conseguita;

i) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Per aver accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici
Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.); le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse.

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno:

a) in una prova scritta su argomenti di tisiologia o di patologia medica;

b) in una prova pratica:

esame anamnestico, semeiologico e radiologico di un malato, col sussidio di eventuali elementari ricerche di laboratorio;

c) in una prova orale su argomenti di clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 8.

Votazioni minime

Alla prova pratica e alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i dieci punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito la idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 10, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9 e successivo art. 11 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) orfani di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfani di caduto per servizio: certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilato o invalido di guerra ex combattente o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figli di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

11) madri o vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattenti dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 militarizzati o assimilati: dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari;

13) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

14) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

15) coniugati o vedovi: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

Non è consentita la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso e certificato attestante la conseguita specializzazione o libera docenza in tisiologia;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 400. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 10, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 9;

e) certificato, in carta bollata da L. 400, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 400.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, la Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiani, di godimento dei diritti politici del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, attestato da produrre insieme ai documenti.

Art. 12.

Assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri Organi dell'Istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati verrà assegnato lo stipendio mensile lordo di L. 140.000 per tredici mensilità integrato dallo assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparabile ad ogni effetto, le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare e l'indennità medica per il servizio ospedaliero. Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO

Carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano, 46. — ROMA

. l sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio) nat . . a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso a trenta posti di assistente tisiologo.

A tal fine . .l. . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dellUniversità);

e) di essere abilitat . all'esercizio professionale dal . . . .

f) di essere iscritt . all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in tisiologia conseguita il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'Università);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . . (4);

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . l . sottoscritt . è dispost . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli o le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .;

Luogo e data . . . .;

Firma: . . . .
da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (6).

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

(8086)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che avrà inizio il 10 gennaio 1966 presso l'Aeroscuola dell'Aeronautica militare, in Grottaglie.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 10 gennaio 1942;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero difesa-Marina - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 10 ottobre 1965.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso l'Istituto medico-legale di Napoli dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati a Napoli per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti.

con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termine dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Registro n. 54 *Difesa-Marina, foglio n.* 283. — GALLO

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 10 gennaio 1966.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 10 gennaio 1966.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

2) . . . .

. . . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(8292)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano al 30 novembre 1961

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1275/A del 3 agosto 1962, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 3076/A del 24 novembre 1964, col quale è stato revocato il concorso per il conferimento della condotta di Ultimo;

Visto il proprio decreto n. 2160/A del 21 novembre 1963, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 42 del 12 agosto 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla Commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 dell'8 ottobre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Vichweider Giuseppe	punti	53,8541	su 100
2. Roilo Ernesto	»	52,7879	»
3. Kircher Hubert	»	52,2118	»
4. Grazi Tito Vezio	»	51,5646	»
5. Delago Otto	»	50,8847	»
6. Paulmichl Carlo	»	50,1659	»
7. Reier Rodolfo	»	49,5979	»
8. Müller Carlo	»	49,0505	»
9. Reden Ermanno	»	48,4947	»
10. Solderer Ermanno	»	48,1909	»
11. Frötscher Carlo	»	47,4500	»
12. Forer Giovanni	»	46,6236	»
13. Raffl Rodolfo	»	46,0873	»
14. Perathoner Giuseppe	»	45,5250	»
15. De Mersi Ermanno	»	44,6041	»
16. Caselli Rinaldo	»	43,9870	»
17. Vögele Friedrich	»	43,3593	»
18. Andres Alfredo	»	42,6060	»
19. Linter Riccardo	»	42,2506	»
20. Bonell Giovanni	»	41,7392	»
21. Ortler Raimondo	»	40,9343	»
22. Rogen Roberto	»	40,3336	»
23. Oberparleiter Giuseppe	»	39,5275	»
24. Sullmann Giuseppe	»	39,0776	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 11 ottobre 1965

Il Presidente: DALVIT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1275/A del 3 agosto 1962, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 3076/A del 24 novembre 1964, col quale è stato revocato il concorso per il conferimento della condotta di Ultimo;

Visto il proprio decreto n. 2541/A dell'11 ottobre 1965, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti dalle Commissioni per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna da parte dei concorrenti risultati idonei, nominate con proprio decreto n. 45/A del 20 gennaio 1965;

Preso atto che i candidati dott. Caselli Rinaldo e il dott. Grazi Tito Vezio non sono stati riconosciuti in possesso del requisito della conoscenza della lingua non materna tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio;

Tenuto conto quindi che i predetti sanitari non possono essere dichiarati vincitori di nessuna condotta;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 dell'8 ottobre 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Vichweider Giuseppe: condotta consorziale di Monguelfo;
2) Rollo Ernesto: condotta consorziale di Laives;
3) Kircher Hubert: condotta comunale di Bressanone;
4) Delago Otto: condotta consorziale di Ortisei;
5) Paulmichl Carlo: condotta comunale di Merano;
6) Reier Rodolfo: condotta consorziale di Vandoies;
7) Müller Carlo: condotta comunale di Funes;
8) Reden Ermanno: condotta comunale di Valle Aurina;
9) Frotscher Carlo: condotta comunale di San Leonardo Passiria;
10) Forer Giovanni: condotta comunale di San Candido;
11) Raffl Rodolfo: condotta consorziale di Scena;
12) Perathoner Giuseppe: condotta comunale di Silandro;
13) De Mersi Ermanno: condotta comunale di Varna;
14) Vögele Friedrich: condotta comunale di Castelbello;
15) Andres Alfredo: condotta consorziale di Laces;
16) Linter Riccardo: condotta comunale di Renon;
17) Bonell Giovanni: condotta consorziale di Fortezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 11 ottobre 1965

Il Presidente: DALVIT

(8229)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3791 del 12 giugno 1965, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente e dai Comuni interessati;

Vista la designazione effettuata dalla Prefettura di Arezzo;

Visti gli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Coppi dott. Renzo, ispettore generale veterinario, titolare dell'Ufficio di Milano;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Donnini dott. Athos, veterinario condotto del comune di Arezzo;

Todisco Grande dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la Prefettura di Arezzo.

Segretario:

Urso dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Arezzo, viale Maginardo n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Arezzo e all'albo pretorio della prefettura di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: TADDEI

(8254)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.